SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 febbraio 1999, n. **44**.

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Limitazione temporale e territoriale)

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

Art. 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purchè non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4.

(Condizioni dell'elargizione)

1. L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-*quater*, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art. 6.

(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà)

1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:

a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;

b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera *a)* ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art. 7.

(Elargizione ad altri soggetti)

1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art. 8.

(Elargizione ai superstiti)

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle;

d) convivente *more uxorio* e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere *a), b)* e *c),* conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere *a), b)* e *c),* l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

Art. 9.

(Ammontare dell'elargizione)

1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 10.

(Criteri di liquidazione)

1. L'ammontare del danno è determinato:

a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e

il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;

b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima.

2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

Art. 11.

(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)

1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 12.

(Copertura assicurativa)

1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.

Art. 13.

(Modalità e termini per la domanda)

1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comun-

que efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

Art. 14.

(Concessione dell'elargizione)

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Art. 15.

(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)

1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.

2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

Art. 16.

(Revoca dell'elargizione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;

c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

Art. 17.

(Provvisionale)

1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.

Art. 18.

(Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;

b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-*undecies* della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera *a)*.

Art. 19.

(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonchè con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

Art. 20.

(Sospensione di termini)

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipoteca-

ri, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

Art. 21.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonchè unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;

b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;

c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera *a)*, con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;

e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;

f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire

l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 22.

(Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali».

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 23.

(Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza».

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta.

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:

«l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3769):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 27 maggio 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla II commissione il 29 luglio 1997; 18, 23, 30 ottobre 1997; 4, 5 novembre 1997; 14, 15, 21 gennaio 1998; 10, 12 febbraio 1998 e approvato il 26 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3110):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 26 gennaio 1999; 2 febbraio 1999 ed approvato il 3 febbraio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 12 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 12 *(Casi di connessione)*. — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona e imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il testo vigente degli articoli 10 e 10-*quater*, secondo comma, della citata legge n. 575 del 1965, è il seguente:

«Art. 10. — Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi

di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

«Art. 10-*quater*, secondo comma. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'art. 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma».

Nota all'art. 11:

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

Note all'art. 14:

— Il testo degli articoli 7, 10 e 13 della citata legge n. 302 del 1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)*. — 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».

«Art. 10 *(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)*. — 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

«Art. 13 *(Concorso di benefici)*. — 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965 è il seguente:

«Art. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di

stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dai presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 7 della citata legge n. 302 del 1990 si veda nelle note all'art. 14.

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 2-*undecies* della citata legge n. 575 del 1965 è il seguente:

«Art. 2-*undecies.* — 1. L'amministratore di cui all'art. 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;

b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera *b).*

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amminitratore di cui all'art. 2-*sexies,* con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-*nonies,* entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-*decies.*

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta».

— Il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), è il seguente:

«2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a),* l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 172 del 1992, è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione).* — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei sog-

getti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nonché con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».

— Il testo dell'art. 14, commi 1, 2 e 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:

«Art. 14. — 1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.

3 - 5. *(Omissis).*

6. La concessione del mutuo è deliberata dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti».

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, si veda nelle note all'art. 19.

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 302 del 1990 è il seguente:

«Art. 1 *(Casi di elargizione).* — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

Note all'art. 21:

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, si veda nelle note all'art. 19.

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. *La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali*».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 302 del 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici).* — 1. *Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.*

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati».

Note all'art. 25:

— Il capo I del citato decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 172 del 1992, recava: «Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive».

— Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recava: «Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive».

— Il testo del comma 31 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali».

99G0094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere da 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con l'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 952/1977, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 29 gennaio 1999 (posticipata apertura degli sportelli alle ore 9,30) per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova è accertato per il giorno 29 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 febbraio 1999

Il direttore regionale f.f.: PIZZATO

99A1514

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 febbraio 1999.

Emissione della sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Visto, altresì, il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone che:

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, come risulta modificato dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, all'importo minimo di 1.000 euro l'importo di ciascun credito;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997;

n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1997;

n. 472259 del 25 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 472873 del 16 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1998;

n. 472489 del 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998;

n. 473143 del 27 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1998;

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 5.518.592.000.000;

Vista la lettera in data 4 febbraio 1999 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante un creditore d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per l'importo di 505.388.000 euro;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una sesta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di 505.388.000 euro, e che a fronte di tale emissione verrà versato all'entrata del bilancio statale il controvalore in lire italiane del predetto importo, calcolato sulla base del rapporto di conversione permanente di lire 1936,27 per ogni euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 505.388.000 euro da assegnare al soggetto creditore d'imposta indicato nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

durata: otto anni;

godimento: 1° gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2003;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati all'avente diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da una iscrizione contabile; tale iscrizione contabile continua a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato all'avente diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento in un conto di deposito in titoli presso la gestione accentrata della Banca d'Italia, intestato all'intermediario finanziario indicato nell'elenco allegato al presente decreto, il quale accrediterà il relativo importo nel conto di deposito intrattenuto con l'avente diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati all'avente diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a),* del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime quattro semestralità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralità scadute dal 1° luglio 1995 al 1° gennaio 1999, il calcolo degli interessi verrà effettuato con le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 1996, citato nelle premesse.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente verrà aperto un conto a deposito accentrato in titoli a nome dell'ente creditizio mandatario del creditore, indicato nell'elenco allegato al presente decreto e per l'importo attribuito. In detto deposito verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1999

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Importo titoli in euro	Eccedenza in euro	Eccedenza in lire
1) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - CODICE ABI 1005			
1. Ente Nazionale Idrocarburi (c.f. 00484960588)	505.388.000	1.303,15	2.552
Importo totale per l'azienda di credito . . .	505.388.000		

Totale titolo in euro: 505.388.000

Totale eccedenza in euro: 1.303,15

Totale eccedenze in lire: 2.522.000

Numero contribuenti: 1

N.B. — Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

99A1490

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Primula», in comune di Spinone al Lago.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Carlo Spinone al Lago S.p.a., con sede in Spinone al Lago (Bergamo), via XXV Aprile n. 10, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Primula» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Carlo» sita in comune di Spinone al Lago (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998: «favorevole affinché la società Fonti San Carlo Spinone al Lago S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Primula" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". L'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto stimolante sulla digestione. Pertanto la dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Primula» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Carlo» sita in comune di Spinone al Lago (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1493

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Paraviso», in comune di Lanzo d'Intelvi.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 maggio 1992 con la quale la società Fonte Paraviso S.r.l., con sede in Lanzo d'Intelvi (Como), via Paraviso n. 28, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Paraviso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Paraviso» sita in comune di Lanzo d'Intelvi (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998: «favorevole affinché la società Fonte Paraviso S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Paraviso" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". Le diciture "può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico, attiva i processi digestivi" potranno essere confermate solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tali prerogative. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico e dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paraviso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Paraviso» sita in comune di Lanzo d'Intelvi (Como).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1494

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Prata», in comune di Pratella.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la Società Generale delle Acque Minerali a r.l., con sede in Pratella (Caserta), via Campo Sportivo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Prata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita in comune di Pratella (Caserta);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Prata» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita in comune di Pratella (Caserta).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1495

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1999.

Inserimento del medicinale «Mifepristone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome di Cushing di origine paraneoplastica.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale «Deferiprone» ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1997, relativi all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali «Intron A», «Roferon A» e del medicinale «L-arginina cloridrato», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Lysodren» ed «Eloxatin», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998, relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Endoprost», «Ilomedin», «Epoxitin», «Eprex», «Eritrogen», «Globuren» e «Temodal», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Atteso che specialità medicinali a base di mifepristone, la cui commercializzazione è autorizzata, seppur per altra indicazione, in altri Stati ma non sul territorio

nazionale, possono costituire un valido trattamento terapeutico nella sindrome di Cushing di origine paraneoplastica nei soggetti per i quali non vi sia una valida alternativa terapeutica anche di tipo chirurgico;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di detto medicinale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 settembre 1998;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale «Mifepristone» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da sindrome di Cushing di origine paraneoplastica, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, anche chirurgica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 244.800.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

ALLEGATO 1

Denominazione: Mifepristone.

Indicazione terapeutica: sindrome di Cushing di origine paraneoplastica.

Criteri di inclusione: sindrome di Cushing di origine paraneoplastica non trattabile con altra terapia farmacologica o con terapia chirurgica.

Criteri di esclusione: sindrome di Cushing di origine ipofisaria.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.020.000 per paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettere *a), b), c)* del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio XI.

Schema dei dati da inserire nel registro:

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Es. obiettivo	+	+
Funzionalità epatica (ALT, AST, Fosfatasi alcalina, gamma GT)	+	+
Concentrazione del cortisolo ematico	+	+
Concentrazione di ACTH ematico	+	+
Glicemia	+	+
Esame emocromocitometrico	+	+
Potassiemia	+	+
Sodiemia	+	+
Creatininemia	+	+
Eventi avversi		+

99A1488

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1999.

Inserimento della specialità medicinale «Adagen» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, concernente l'inserimento, nel predetto elenco, del medicinale «Deferiprone» ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visti i provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Betantrone», «Frone», «Serobif» e «Betron R» ed il successivo provvedimento di revoca datato 27 gennaio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, n. 175 del 29 luglio 1997 e n. 56 del 9 marzo 1998;

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1997, relativi all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali «Intron A», «Roferon A» e del medicinale «L-arginina cloridrato», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Lysodren» ed «Eloxatin», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998, relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Endoprost», «Ilomedin», «Epoxitin», «Eprex», «Eritrogen», «Globuren» e «Temodal», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Atteso che per i soggetti affetti da immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi l'alternativa terapeutica è rappresentata dal trapianto di midollo osseo da donatore HLA-identico;

Considerate le difficoltà di reperire un donatore HLA-identico;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti, in attesa della effettuazione di detto trapianto, la somministrazione di specialità medicinali a base di adenosindeaminasi la cui commercializzazione è autorizzata negli Stati Uniti d'America, le quali possono costituire una valida alternativa terapeutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali la specialità medicinale «Adagen» viene inserita nell'elenco di cui al provvedimento, datato 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 14 luglio 1998;

Dispone:

Art. 1.

La seguente specialità medicinale è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con il provvedimento citato in premessa:

ADAGEN - Adenosin-deaminasi coniugato con polietilenglicole

Enzon.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti affetti da immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi in attesa di trapianto di midollo osseo da donatore HLA identico nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 7.716.800.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmata di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

ADAGEN - Adenosin-deaminasi coniugato con polетilenglicole.

Enzon.

Indicazione terapeutica: trattamento della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi.

Criteri di inclusione: soggetti affetti da immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi in attesa di trapianto di midollo osseo da donatore HLA identico.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 5.300.000/fl da 1,5 ml contenente 250 U/ml.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge;

il testo del consenso informato dovrà riportare chiaramente che trattasi di medicinale di origine bovina proveniente dagli Stati Uniti d'America;

detta specialità medicinale viene dispensata presso strutture specializzate ospedaliere o universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

tali strutture trasmettono alla Commissione unica del farmaco, trimestralmente, il numero di pazienti trattati, i risultati del trattamento e l'ammontare della relativa spesa sostenuta.

99A1489

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1999.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001» che prevede nell'ambito del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» uno stanziamento complessivo di 6.742,260 miliardi per l'unità previsione di base «Incentivi alle imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999» che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, capitolo 7100 con uno stanziamento complessivo di 6.742,260 miliardi in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di 6.742,260 miliardi tra i vari interventi gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è quella risultante dall'allegato 1.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al capitolo 7100 per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza.

Art. 3.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

Interventi per il settore commerciale

(in migliaia di lire)

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Agevolazioni al settore commerciale nell'intero territorio nazionale: legge 517/75, legge 77/97 e legge 887/82	220.000.000	124.000.000	209.600.000
Mercati agroalimentari: legge 41/86	50.000.000	96.000.000	0
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	50.000.000	0	0
Incentivi fiscali al commercio: legge 449 art.11	250.000.000	250.000.000	0
TOTALE	570.000.000	470.000.000	209.600.000

Interventi per le aree depresse

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Incentivi automatici fiscali per investimenti produttivi: legge 341/95	690.000.000	0	0
Interventi per progetti strategici nel settore commerciale	40.000.000	0	0
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	3.415.260.000	1.610.740.000	2.050.000.000
Completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata: legge 219/81	35.750.000	196.250.000	100.000.000
TOTALE	4.181.010.000	1.806.990.000	2.150.000.000

Interventi per la ricerca e lo sviluppo

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	90.000.000	30.000.000	98.500.000
Incentivi fiscali alla ricerca: legge 140/97	236.250.000	0	0
TOTALE	326.250.000	30.000.000	98.500.000

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale

(in migliaia di lire)

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Incentivi per la razionalizzazione del settore siderurgico: legge 481/94	80.000.000	100.690.000	0
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	50.000.000	0	0
Incentivi per la ristrutturazione e la riconversione industriale: legge 675/77	50.000.000	37.000.000	0
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	65.000.000	90.400.000	10.000.000
Interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	0	25.000.000	5.000.000
TOTALE	245.000.000	253.090.000	15.000.000

Interventi nel settore minerario

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Interventi per la ricerca mineraria e la geotermia: legge 752/82 artt.9 e 17 e legge 896/86 art.20	25.000.000	0	0
Interventi per la riconversione produttiva nei bacini minerari: e recupero ambientale: legge 221/90 art.3 comma 7 e legge 204/93 art.1	43.000.000	0	0
Contributi in c/interesse per investimenti minerari: legge 752/82 art.12	10.000.000	15.000.000	10.000.000
TOTALE	78.000.000	15.000.000	10.000.000

Imprenditoria femminile

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	105.000.000	20.000.000	0
TOTALE	105.000.000	20.000.000	0

Altri interventi

(in migliaia di lire)

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Contributi in c/interesse alle imprese insediate nelle aree dei nuclei di industrializzazione di Belluno e Pordenone: legge 357/64	15.000.000	15.000.000	0
Contributo a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità: legge 50/52	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Contributo in c/interesse per programmi di investimento delle P.M.I. al Centro-Nord: D.P.R. 902/76	10.000.000	0	0
Agevolazioni alle P.M.I. per l'acquisto di tecnologie avanzate e per spese di ricerca: legge 317/91 artt.5-12	25.000.000	0	0
Agevolazioni per consorzi, società consortili e per distretti industriali: legge 317/91 e legge 266/97	105.000.000	0	0
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2	150.000.000	60.000.000	120.000.000
TOTALE	307.000.000	77.000.000	122.000.000

Industria aeronautica

INTERVENTO	1999	2000	2001 e successivi
Interventi per l'aeronautica	930.000.000	1.030.000.000	625.000.000
TOTALE	930.000.000	1.030.000.000	625.000.000

99A1491

DECRETO 24 febbraio 1999.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie speciali relative alle aree disastrate delle regioni Marche e Umbria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 364/1997, come modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede particolari misure in favore delle attività estrattive, manifatturiere e di servizi localizzate nelle aree «disastrate» delle suddette regioni e, tra le altre, la formazione, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione U.E. delle misure in argomento, di due ulteriori graduatorie della legge n. 488/1992 e l'applicazione di agevolazioni più elevate di quelle normalmente riconoscibili in tali aree, utilizzando, nel limite di 50 miliardi di lire, specifiche risorse aggiuntive;

Considerato che in data 3 febbraio 1999 la Commissione dell'Unione europea ha deciso di non rilevare obiezioni nei confronti delle suddette particolari misure;

Ritenuto opportuno, al fine di non differire ulteriormente l'applicazione della richiamata norma, procedere alla fissazione di specifici termini per le due suddette graduatorie speciali, senza attendere il primo bando ordinario utile;

Considerato che il comma 5 del richiamato art. 3 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con proprio decreto, a ripartire le predette risorse tra le due regioni interessate, sentiti i commissari delegati per la protezione civile delle regioni medesime di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997;

Visti i favorevoli orientamenti della giunta regionale dell'Umbria in data 17 febbraio 1999 e della giunta regionale delle Marche in data 24 febbraio 1999 in merito alla proposta di riparto avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 3 febbraio 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie speciali relative alle aree «disastrate» delle regioni Marche e Umbria, di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono fissati, quello iniziale al 15 marzo 1999 e quello finale al 31 marzo 1999.

2. Le risorse disponibili per le due suddette graduatorie speciali sono ripartite tra le graduatorie medesime in proporzione al fabbisogno di ciascuna di esse.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A1533

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa di prod. e lav. «Orchestra sinfonica Pugliese Umberto Giordano» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 4 aprile 1989, repertorio n. 76614, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10192, B.U.S.C. n. 3924/240860;

società cooperativa pesca «Golfo di Manfredonia» a r.l., con sede in Manfredonia, costituita per rogito notaio Filippo Improta in data 31 luglio 1996, repertorio n. 21789, tribunale di Foggia, registro imprese n. 405689, B.U.S.C. n. 4633/278429;

società cooperativa mista «Progetto San Ferdinando» a r.l., con sede in San Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Marcello Labianca in data 11 settembre 1991, repertorio n. 9499, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11524, B.U.S.C. n. 4226/255094;

società cooperativa mista «Uluria 2000» a r.l., con sede in Volturara Appula, costituita per rogito notaio Luciano Follieri in data 2 settembre 1986, repertorio n. 10232, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1993, B.U.S.C. n. 3545/223243.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1496

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 febbraio 1999.

Iscrizione delle varietà di alcune specie agrarie ed ortive nei relativi registri nazionali delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 12 gennaio 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Venere Novis Ariete Visa	Van Der Have B.V. (NL)
Gea Ornella Augusta	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG (D) e KWS Italia - Bologna
Opera Banco Pronto	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH (D) e KWS Italia - Bologna
California	Betaseed Inc. (USA) e KWS Italia - Bologna
Dynasty Rolax Cesar Inverstar	Kuhn & Co. Int. B.V. (NL)
Mini Era Delo Cia Lamis Lucera Vico	SES Europe N.V./S.A. - Massa Lombarda (Ravenna)
Micron Dorado	A. Dieckmann-Heimburg (D)
Silla Funo	S.I.S. - Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)
Primera	Aurora - Bottrighe di Adria (Rovigo)
Meridiana	Società Produttori Sementi - Bologna
Patata:	
Serafina Niska	Saatbau Fritz Lange (D)
Red Scarlett Carrera	Coop. De Z.P.C. (NL)
Hanna Balanse	Danespo A/S (DK)
Courage Ballegooyen 84-020-77	Hettema Zonen Kweekbedrijf (NL)
Aristo	Selectiebedrijf Kooi B.V. (NL)
Colza:	
Gringo Filius Pako Lenzo (PHP 96096) Dorado (PHP-SH96013) Dexter (PHP 17096) Deister (PHP 13096)	P.H. Petersen (D)
Banjo	Agrosem S.A. (F)
Kristina	Pflanzenzucht dr. Carsten (D)
Rembrandt Fleche Olympia Manix Olbel Geronimo	Rustica Prograin Genetique (F)
Oberon Liceo Libranca	Kartoffelzucht Bohm KG (D) D.S.V. (D)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSISCURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 1130).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 per la parte che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1987 nonché il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1994 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa in tutti i rami danni con esclusione dei rami credito e cauzione;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 10 dicembre 1998, relativo all'aumento del capitale sociale a L. 59.500 milioni ed all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, ora composto da n. 32 (trentadue) articoli;

Visto il decreto di omologa del 18 gennaio 1999 emesso dal tribunale civile e penale di Milano;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale;

Dispone:

È approvato, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995, il nuovo testo dello statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche relative: all'oggetto sociale (art. 2); alla possibilità di istituire, nello Stato e all'estero, filiali e rappresentanze (art. 3); alla durata della società (art. 5); al capitale sociale, aumentato da L. 56.100 milioni a L. 59.500 milioni nonché alla facoltà di emettere obbligazioni (art. 6); ai diritti inerenti le azioni nonché alle modalità di cessione delle stesse (articoli 7, 8 e 9); alla convocazione ed alle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari (articoli 10, 12-15); al termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando la compagnia, autorizzata anche all'attività riassicurativa, eserciti quest'ultima in misura rilevante (art. 11); ai poteri del consiglio di amministrazione nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni dello stesso (articoli 17-21); alla delega dei poteri da parte del consiglio di amministrazione (art. 22); alla rappresentanza della società nei procedimenti giudiziari ed amministrativi (art. 23); alla nomina di un direttore generale ed al conferimento dei relativi poteri (articoli 24 e 25); alla nomina del collegio sindacale (art. 26); alla distribuzione dei dividendi (art. 29); all'introduzione delle disposizioni transitorie relative alla costituzione di un collegio arbitrale ed al richiamo alle norme del codice civile e delle leggi speciali per i casi non contemplati dallo stesso statuto (articoli 31 e 32).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1515

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 febbraio 1999, n. **1029445.**

Legge n. 488/1992 - Graduatorie relative ai comuni ed ai territori «disastrati» delle regioni Marche e Umbria ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

L'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, così come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 in favore delle attività estrattive, manifatturiere e di servizi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla commissione dell'Unione europea delle misure agevolative in argomento, in aggiunta alle graduatorie regionali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, a formare due ulteriori graduatorie relative ai comuni ed ai territori «disastrati» delle regioni Marche e Umbria, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997.

A seguito degli esiti positivi della predetta notifica alla commissione dell'Unione europea, di cui alla decisione di quest'ultima del 3 febbraio 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del 24 febbraio 1999, ha fissato, come previsto dal sopra citato decreto-legge n. 364/1997, i termini di presentazione delle domande dal 15 al 31 marzo 1999 e, sentiti i commissari delegati regionali per la protezione civile, i criteri di riparto delle risorse complessivamente disponibili tra le due graduatorie speciali.

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni per la pratica attuazione della norma in argomento per la quale si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dal citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato «regolamento», e dalla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, di seguito denominata «circolare».

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'attuazione di uno specifico bando, il quinto della legge n. 488/1992, attraverso la formazione di due graduatorie speciali, una per la regione Marche ed una per la regione Umbria. In tali graduatorie sono inserite le iniziative promosse dalle piccole, medie e grandi imprese, operanti nei settori estrattivo, manifatturiero o di servizi, nell'ambito di proprie unità produttive locali, ubicate nei comuni o nei territori «disastrati» richiamati in precedenza ed elencati nell'allegato 1. Dette iniziative, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del «regolamento», possono riguardare la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione di unità produttive esistenti, ovvero il trasferimento di queste ultime nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori «disastrati» di cui alle premesse. Nell'ambito di dette iniziative possono essere ammesse solo le spese sostenute a partire dal 28 ottobre 1997.

2. In relazione a quanto sopra, le imprese interessate presentano la domanda di agevolazione tra i predetti termini del 15 e del 31 marzo 1999 ad una delle banche concessionarie o ad uno degli istituti collaboratori con le modalità fissate dai punti da 5.1 a 5.5 della «circolare». A tal fine devono essere utilizzati il modulo di domanda, la scheda tecnica, lo specifico *software* predisposto dal Ministero e la documentazione validi per le domande presentate nel 1998 per il terzo o il quarto bando della legge n. 488/1992 (il modulo, la scheda tecnica, le relative istruzioni e la documentazione da allegare alla domanda sono quelli riportati, rispettivamente, negli allegati numeri 11/*a*, 11/*b*, 11/*c* e 12 della «circolare», con le precisazioni di cui al successivo punto 5). L'impresa, contrariamente alla facoltà offerta dalla «circolare», deve obbligatoriamente compilare la scheda tecnica tramite *personal computer*, utilizzando esclusivamente il suddetto *software*, stampando il relativo *file* su normali fogli bianchi formato A4, e deve trasmettere, insieme alla domanda su carta (modulo più scheda tecnica) ed alla prescritta documentazione,

anche doppia copia del supporto magnetico contenente il suddetto *file* (n. 2 *floppy disk*), generato attraverso il *software* medesimo, pena la nullità della domanda presentata.

3. Possono presentare la domanda di agevolazione anche le imprese che, in attesa che venisse data esecuzione al bando in argomento, hanno richiesto ed ottenuto, per le medesime iniziative ammissibili ubicate nei suddetti territori «disastrati», le agevolazioni nel terzo o nel quarto bando della legge n. 488/1992 ma in misura inferiore a quella prevista dalla presente circolare, ferma restando comunque anche in questo caso la predetta decorrenza delle spese ammissibili dal 28 ottobre 1997. La nuova domanda dovrà riguardare la medesima iniziativa già agevolata, spese non antecedenti alla suddetta data del 28 ottobre 1997 e complessivamente non superiori a quelle indicate nel decreto di concessione provvisoria relativo a detta iniziativa, nonché lo stesso numero di quote di disponibilità delle agevolazioni; le spese possono anche essere articolate diversamente per capitolo e per anno solare, purché in modo compatibile con il numero di quote richieste originariamente. Qualora l'ammontare delle spese indicato dall'impresa e ritenuto ammissibile dalla banca concessionaria superi quello del decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria, la banca medesima provvede a ridurlo, in proporzione, dai singoli capitoli, per ciascuno a partire dalle spese del relativo ultimo anno solare; qualora l'impresa richieda un numero di quote diverso da quello indicato nel detto decreto, la banca provvede a modificarlo e ad eliminare eventuali incompatibilità temporali degli investimenti. La nuova domanda deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi. Il calcolo delle agevolazioni concedibili viene effettuato, con le note regole, sulla base del tasso di attualizzazione, dell'articolazione per capitolo e per anno solare delle spese ammissibili e del sistema di acquisizione dei beni desumibili dalla nuova domanda e sulla base del piano di erogazione delle agevolazioni medesime (numero delle quote e tempi di disponibilità delle stesse) indicato nel decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria, piano che rimane invariato. L'integrazione delle quote già rese disponibili è a sua volta resa disponibile dal Ministero entro il mese successivo al nuovo decreto di concessione provvisorio, rivalutata, per le quote eventualmente erogate nell'anno solare precedente, secondo le regole della sovvenzione equivalente, al suddetto tasso di attualizzazione. Per le iniziative che occupano una posizione utile nella graduatoria, si procede ad impegnare la differenza tra il nuovo ammontare delle agevolazioni come sopra determinato e quello precedentemente concesso ed a modificare il relativo decreto di concessione. I ventiquattro o i quarantotto mesi per l'ultimazione del programma continuano a decorrere dalla domanda originaria. Ai fini di cui sopra l'impresa allega alla domanda di agevolazioni una specifica dichiarazione contenente i riferimenti della domanda originaria agevolata secondo lo schema di cui all'allegato 2 alla presente circolare.

4. Il bando di cui si tratta non rileva ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del «regolamento», nel senso che una domanda presentata per la prima volta nel terzo o nel quarto bando e non agevolata per insufficienza delle risorse finanziarie, può avvalersi delle favorevoli condizioni offerte dall'art. 6, comma 8, del «regolamento» anche se l'impresa presenti, per la medesima iniziativa, una domanda sul bando in argomento senza ottenere, ancora una volta, le agevolazioni, sempre a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie. Analogamente, una domanda presentata per la prima volta sul bando in argomento e non agevolata per le medesime motivazioni di cui sopra, fatta eccezione per le grandi imprese ubicate in aree non ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.*c* del trattato di Roma, potrà essere presentata su un bando ordinario successivo, venendo considerata come presentata per la prima volta, con la retroattività delle spese valida per quel bando e con le misure agevolative ordinariamente previste dalla normativa di cui si tratta.

5. In relazione alla domanda di agevolazione, alla compilazione della stessa ed alla documentazione da allegare si forniscono le precisazioni che seguono.

Poiché la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma prevista nel modulo, indipendentemente dallo specifico spazio in calce allo stesso previsto, potrà essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e tenuto conto, altresì, delle specifiche modalità di presentazione o invio della domanda stabilite dalla «circolare»:

apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968; in tal caso potrà essere pienamente utilizzato lo specifico spazio previsto in calce al modulo;

apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda; anche in questo caso potrà essere pienamente utilizzato il suddetto spazio in calce al modulo;

apposizione della firma nello specifico punto indicato in calce al modulo e presentazione, unitamente alla domanda di agevolazione, di copia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore, previa indicazione degli estremi di detto documento nello spazio in calce al modulo in corrispondenza alle parole: «identificato mediante ....».

Non sarà considerata valida la domanda che, pur recando l'autentica della firma in una delle suddette modalità, venga trasmessa via telematica a mezzo modem o fax.

A partire dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la moneta unica europea «euro», con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria è consentito alle imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992 di scegliere, tra la lira e l'euro, l'unità monetaria per la contabilizzazione delle agevolazioni stesse. A tal fine è previsto che l'impresa possa intendere rendicontare le spese sostenute ed ottenere le agevolazioni in euro. A tal fine, pertanto, è necessario che l'impresa medesima espliciti tale opzione allegando alla domanda di agevolazioni una specifica richiesta, firmata dal medesimo sottoscrittore del modulo, secondo lo schema di cui all'allegato 3 alla presente circolare. Qualora tale richiesta non venga allegata, si intenderà esercitata implicitamente l'opzione in favore della lira. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella fase transitoria:

l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sarà espresso nell'unità monetaria prescelta dall'impresa ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unità;

qualora l'impresa scelga le lire, potrà comunque ottenere le agevolazioni in euro avanzando successivamente una specifica istanza alla banca concessionaria;

qualora l'impresa scelga l'euro, non potra più richiedere le erogazioni in lire;

a partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in euro, indipendentemente dalla scelta dell'impresa.

Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica — per la quale, si ricorda, deve essere obbligatoriamente utilizzato lo specifico software ministeriale — a parziale modifica di quanto indicato nelle relative istruzioni e con riferimento ai singoli punti interessati dalle modifiche, si specifica quanto indicato nell'allegato 4 alla presente circolare.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, si rinvia all'allegato 12 della «circolare», con le modifiche riportate nell'allegato 5 alla presente circolare.

6. Le agevolazioni sono concesse seguendo le due specifiche graduatorie, per la formazione delle quali si prendono in considerazione i seguenti tre indicatori:

valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;

punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui all'art. 6, comma 6, lettera *e)*, del «regolamento».

Per la determinazione dei suddetti indicatori valgono le norme generali contenute nel «regolamento» e nella «circolare» più volte citati; i punteggi per la determinazione dell'indicatore regionale sono quelli individuati con decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997), sulla base delle specifiche indicazioni delle regioni Marche ed Umbria.

7. Le misure dell'aiuto concedibile sono così determinate per tutti i comuni e i territori interessati:

30% ESN per le piccole e medie imprese;

25% ESN per le grandi imprese.

A tal fine le imprese sono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dal punto 2.2 della «circolare».

8. Le agevolazioni vengono concesse in favore delle iniziative istruite con esito positivo dalle banche concessionarie ed inserite nelle graduatorie, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna delle due regioni. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa agevolabile di ciascuna graduatoria regionale dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, con ciò, di fatto, riducendo la misura delle agevolazioni concesse. Per le imprese di cui al precedente punto 3, l'agevolazione parziale viene concessa solo se superiore a quella indicata nel decreto di concessione provvisoria relativo alla domanda originaria. Qualora l'agevolazione parziale risulti inferiore, le relative disponibilità andranno a favore, con lo stesso criterio, della o delle imprese inserite nelle posizioni immediatamente successive.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI E DEI TERRITORI «DISASTRATI» DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 2 E 3, DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2694 DEL 13 OTTOBRE 1997

MARCHE

Provincia di Ancona:

Arcevia (limitatamente alle frazioni di Colle Aprico, Prosano, Loretello, Magnadozza e Sanpietro);

Cerreto d'Esi;

Cupramontana (limitatamente alla frazione di via Roma);

Fabriano;

Genga;

Mergo;

Sassoferrato;

Serra S. Quirico.

Provincia di Macerata:

Acquacanina;

Belforte del Chienti;

Bolognola;

Caldarola;

Camerino;

Camporotondo di Fiastrone;

Castelraimondo;

Castelsantangelo sul Nera;

Cessapalombo;

Esenatoglia;

Fiastra;

Fiordimonte;

Fiuminata;

Gagliole;

Matelica;

Montecavallo;

Muccia;

Pieve Torina;

Pievebovigliana;

Pioraco;

Poggio San Vicino;

San Ginesio (limitatamente alle frazioni di Morico, Rocca, S. Costanzo e Vallato);

Sefro;

Serrapetrona (limitatamente alla frazione di Borgianello);

Serravalle del Chienti;

Ussita (limitatamente alle frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso e Sorbo);

Visso.

Provincia di Pesaro:

Pergola;

Serra S. Abbondio.

UMBRIA

Provincia di Perugia:

Assisi;

Bastia Umbra;

Bevagna;

Campello sul Clitunno;

Cannara;

Cerreto di Spoleto;

Costacciaro;

Foligno;

Fossato di Vico;

Gualdo Tadino;

Gubbio (limitatamente alle frazioni di Padule, Branca, Spada, S. Marco, Torre Calzolari, Colpalombo e Carbonesca);

Montefalco;

Nocera Umbra;

Perugia (limitatamente alle frazioni di Pianello, Castel d'Arno e Ripa);

Preci;

Scheggia e Pascelupo;

Sellano;

Sigillo;

Spello;

Spoleto (limitatamente alle frazioni di Poreta, S. Giacomo, Bazzano, Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S.M. in Campis, S. Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano e Camporoppolo);

Trevi;

Valfabbrica;

Vallo di Nera;

Valtopina.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE CONCERNENTE UN'EVENTUALE PRECEDENTE DOMANDA GIÀ AGEVOLATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1992

Il sottoscritto .... , nato a .... , prov. .... il .... , e residente in .... , prov. .... , via e n. civ. .... , in qualità di ....(1) dell'impresa ....

Dichiara

che per la medesima iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni n. ..../19........., presentata sul quinto bando della legge n. 488/1992 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, l'impresa stessa ha ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/1992 in relazione alla precedente domanda n. ..../19............. .

(luogo e data) ...., ...

timbro e firma dell'impresa
....

(1) Titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

ALLEGATO 3

RICHIESTA DELL'IMPRESA
RELATIVA ALLA SCELTA DELL'UNITÀ MONETARIA

Il sottoscritto ...., nato a .... , prov. il ...., e residente in ...., prov. .... , via e n. civ. ...., in qualità di .... (1) dell'impresa ....

Chiede

che per la domanda di agevolazioni n. ..../19........, presentata ai sensi della legge n. 488/1992 e dell'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, la rendicontazione delle spese sostenute, la concessione delle agevolazioni e l'erogazione delle stesse siano espresse in .... (2).

(luogo e data) ...., ...

timbro e firma dell'impresa
....

(1) Titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

(2) Indicare LIRE ovvero EURO.

ALLEGATO 4

MODIFICA DELLE ISTRUZIONI
DI CUI ALL'ALLEGATO 11/C DELLA CIRCOLARE N. 234363/97

Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, le istruzioni di cui all'allegato 11/c alla circolare ministeriale n. 234363/97 relative alla compilazione della scheda

tecnica da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni della legge n. 488/1992, sono modificate, con riferimento ai punti sotto indicati, come di seguito riportato:

A10 — *Indicare*: per le imprese individuali: il titolare; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le società di cui all'art. 2506 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Attenzione: tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione non superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro) e, in ogni caso, per le imprese artigiane in forma individuale.

C2 - Questo punto non deve essere compilato.

C3 - Questo punto non deve essere compilato.

ALLEGATO 5

MODIFICA DELL'ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 12 DELLA CIRCOLARE N. 234363/97

Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434/1997, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, i punti 5) e 6) dell'allegato 12 della circolare ministeriale n. 234363/97, concernente l'elenco della documentazione da allegare alla domanda, sono sostituiti dai seguenti:

5) certificato di iscrizione alla CCIAA (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto 6);

6) documentazione necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di «E», calcolato con la formula n. 2 in appendice alla circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, sia superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro). Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso la competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione del detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Sono esentate dalla documentazione di cui al presente punto e dalle correlative verifiche antimafia le imprese artigiane in forma individuale. Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca concessionaria.

Dopo il punto 7) dell'allegato 12 della suddetta circolare ministeriale n. 234363/97 è aggiunto il seguente:

8) doppia copia del supporto magnetico (n. 2 *floppy disk*), generato attraverso lo specifico *software* ministeriale, contenente il *file* relativo alla scheda tecnica.

99A1516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dal trasferimento al comune di Nuoro dell'IPAB «Casa San Giuseppe», in Nuoro

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, l'IPAB «Casa San Giuseppe», con sede in Nuoro, è stata esclusa dal trasferimento al comune di appartenenza e continua a sussistere come ente morale, assumendo la personalità di diritto privato.

99A1497

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, firmato in Strasburgo il 5 marzo 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 2 ottobre 1997, n. 348 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, firmato in Strasburgo il 5 marzo 1996, in data 6 marzo 1998.

All'atto del deposito il nostro Paese ha formulato la seguente dichiarazione:

L'Italie, au sens du paragraphe 2 b de l'article 4, déclare que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à ses propres ressortissants.

L'accordo, ai sensi dell'art. 8, è entrato in vigore il 1° gennaio 1999.

99A1519

Rilascio di exequatur

In data 22 febbraio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vito Avantaggiati, console onorario della Repubblica di Moldova a Bari.

Si prega codesto Ministero di voler pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

99A1518

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 23 febbraio 1999:

Trani Caterina, notaio residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (distretto notarile di Avellino), è trasferito nel comune di Baiano stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castellaneta Teresa, notaio residente nel comune di Terlizzi (distretto notarile di Trani), è trasferito nel comune di Bari con l'anzidetta condizione;

D'Agosto Luigi, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Putignano (distretto notarile di Bari) con l'anzidetta condizione;

Macchia Nicola, notaio residente nel comune di Bari Carbonara (distretto notarile di Bari), è trasferito nel comune di Putignano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Trogu Mauro, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Budrio (distretto notarile di Bologna) con l'anzidetta condizione;

Mazzola Panciera di Zoppola Bona Luigi, notaio residente nel comune di Gardone Val Trompia (distretto notarile di Brescia), è trasferito nel comune di Brescia con l'anzidetta condizione;

Basile Giovanna, notaio residente nel comune di Empoli (distretto notarile di Firenze), è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Bigozzi Stefano, notaio residente nel comune di Pontassieve (distretto notarile di Firenze), è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Parente Ferdinando, notaio residente nel comune di Ascoli Satriano (distretto notarile di Foggia), è trasferito nel comune di Trinitapoli stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Rossi Domenico, notaio residente nel comune di Novoli (distretto notarile di Lecce), è trasferito nel comune di Lecce con l'anzidetta condizione;

Maiorana Bernardo, notaio residente nel comune di Grammichele (distretto notarile di Caltagirone), è trasferito nel comune di Rometta (distretto notarile di Messina) con l'anzidetta condizione;

Siracusano Enrico, notaio residente nel comune di Pizzo (distretto notarile di Catanzaro), è trasferito nel comune di Villafranca Tirrena (distretto notarile di Messina) con l'anzidetta condizione;

Ciancimino Sergio, notaio residente nel comune di Regalbuto (distretto notarile di Enna), è trasferito nel comune di Cassano d'Adda (distretto notarile di Milano) con l'anzidetta condizione;

Giani Carlo, notaio residente nel comune di Tradate (distretto notarile di Milano), è trasferito nel comune di Malnate stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Bandi Riccardo, notaio residente nel comune di Rozzano (distretto notarile di Milano), è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione;

De Gregori Andrea, notaio residente nel comune di Seveso (distretto notarile di Milano), è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione;

Sciarrone Eleonora, notaio residente nel comune di Cologno Monzese (distretto notarile di Milano), è trasferito nel comune di Rho stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Montesano Antonio, notaio residente nel comune di Paola (distretto notarile di Cosenza), è trasferito nel comune di Saronno (distretto notarile di Milano) con l'anzidetta condizione;

Monda Alfonso, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania (distretto notarile di Napoli), è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Sanfilippo Maria, notaio residente nel comune di Monreale (distretto notarile di Palermo), è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Genghini Igor, notaio residente nel comune di Gravedona (distretto notarile di Como), è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Varlese Marina, notaio residente nel comune di Arsoli (distretto notarile di Roma) (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Orlando Antonio, notaio residente nel comune di Polla (distretto notarile di Salerno), è trasferito nel comune di Mercato San Severino stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Amicarelli Patrizia, notaio residente nel comune di Loreto Aprutino (distretto notarile di Teramo), è trasferito nel comune di Montesilvano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

De Rosa Teresa, notaio residente nel comune di Cellino Attanasio (distretto notarile di Teramo) (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Notaresco stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

De Galitiis Luigi, notaio residente nel comune di Atri (distretto notarile di Teramo), è trasferito nel comune di Roseto degli Abruzzi stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Mastrorilli Maria Teresa, notaio residente nel comune di Campli (distretto notarile di Teramo), è trasferito nel comune di Silvi stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Marretta Manfredi, notaio residente nel comune di Leonforte (distretto notarile di Enna), è trasferito nel comune di Castellammare del Golfo (distretto notarile di Trapani) con l'anzidetta condizione;

Pistilli Paolo, notaio residente nel comune di Tornimparte (distretto notarile di L'Aquila) (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

99A1517

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Progetto Eritrea - A.P.E.», in Vicenza

Con decreto ministeriale del 9 febbraio 1999, l'associazione «Progetto Eritrea - A.P.E.», con sede in Vicenza, è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 12 dicembre 1995, numero di repertorio 41669/11124, a rogito del dott. Umberto Caprara, notaio in Vicenza.

99A1498

Erezione in ente morale dell'associazione «Istituto culturale rotariano», in Milano

Con decreto ministeriale del 9 febbraio 1999, l'associazione «Istituto culturale rotariano», con sede in Milano, è stato eretto in ente morale e né è stato approvato il relativo statuto, redatto il 24 giugno 1998, numero di repertorio 87189/13700.

99A1499

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1999 l'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare al proprio statuto le modifiche deliberate dall'assemblea dei soci con atto pubblico del 19 giugno 1998, numero di repertorio 132922/32913, a rogito del notaio Maurizio Misurale.

99A1500

Modificazioni allo statuto dell'associazione «La casa del sorriso», di Monreale

Con decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «La casa del sorriso», che pertanto assume la denominazione di «Associazione "La Casa del sorriso - ONLUS"», con sede in Monreale (Palermo), deliberate dall'assemblea dei soci nelle sedute del 21 novembre 1998 e 4 dicembre 1998 di cui agli atti pubblici redatti in pari data rispettivamente con numero di repetorio 147375/8215 dal notaio dott. Alberto Colesanti di Napoli e col n. 9221/1317 dal notaio dott. Sergio Masi di Palermo.

99A1501

Comunicato relativo all'estratto di riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Maria SS. Del Carmine e San Giovanni Bosco, in Caserta.

L'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1999 con il numero redazionale 99A0185 alla pag. 28, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «frazione *Forno*», si deve intendere: «frazione *Falciano*».

99A1521

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.3862-XV.J(1183) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Orchidea 90A», che la «Parente A. e C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3863-XV.J(1184) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Orchidea 90B», che la «Parente A. e C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.» intende produrre nella propria fabbrica in Melara (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8953-XV.J(1689) del 22 gennaio 1999, i manufatti esplosivi qui di seguito indicati, che la U. Borgonovo S.r.l., con deposito in Inzago (Milano) - loc. Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

P8830 (d.f.: UB0684) nella versione 300 lanci;

P8830 (d.f.: UB0684) nella versione 100 lanci;

P8844 (d.f.: UB0683) nella versione 150 lanci;

P8844 (d.f.: UB0683) nella versione 100 lanci;

P8882 (d.f.: UB0682) nella versione 49 lanci;

P8882 (d.f.: UB0682) nella versione 25 lanci;

P8884 (d.f.: UB0678) nella versione 150 lanci;

P8884 (d.f.: UB0678) nella versione 100 lanci;

P8884 (d.f.: UB0678) nella versione 49 lanci;

P8884 (d.f.: UB0678) nella versione 25 lanci;

P8881 (d.f.: UB0674);

P8825 (d.f.: UB0672) nella versione 150 lanci;

P8825 (d.f.: UB0672) nella versione 100 lanci;

P8825 (d.f.: UB0672) nella versione 49 lanci;

P8825 (d.f.: UB0672) nella versione 25 lanci;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 150 lanci a crocette rosse;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 150 lanci a crocette argento;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 150 lanci a crocette gialle;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 150 lanci a crocette di colori assortiti (rosso/giallo/oro/argento/verde/viola);

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 100 lanci a crocette rosse;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 100 lanci a crocette argento;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 100 lanci a crocette gialle;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 100 lanci a crocette di colori assortiti (rosso/giallo/oro/argento/verde/viola);

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 49 lanci a crocette rosse;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 49 lanci a crocette argento;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 49 lanci a crocette gialle;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 49 lanci a crocette di colori assortiti (rosso/giallo/oro/argento/verde/viola);

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 25 lanci a crocette rosse;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 25 lanci a crocette argento;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 25 lanci a crocette gialle;

P8855 (d.f.: UB0671) nella versione 25 lanci a crocette di colori assortiti (rosso/giallo/oro/argento/verde/viola);

P5612 (d.f.: UB0612);

PR5190 (d.f.: UB0456) nella versione peonia blu/crackling;

PR5190 (d.f.: UB0456) nella versione peonia rosso/crackling;

PR5190 (d.f.: UB0456) nella versione peonie di colori assortiti (rosso/verde/blu);

PR5090 (d.f.: UB0455) nella versione peonia blu/crackling;

PR5090 (d.f.: UB0455) nella versione peonia rosso/crackling;

PR5090 (d.f.: UB0455) nella versione peonie di colori assortiti (rosso/verde/blu);

PR5090 (d.f.: UB0455) nella versione crocette rosse;

PR4190 (d.f.: UB0454) nella versione peonia blu/crackling;

PR4190 (d.f.: UB0454) nella versione peonia rosso/crackling;

PR4190 (d.f.: UB0454) nella versione peonie di colori assortiti (rosso/verde/blu);

PR4190 (d.f.: UB0454) nella versione crocette rosse;

PR3490 (d.f.: UB0418) nella versione peonia blu/crackling;

PR3490 (d.f.: UB0418) nella versione peonia rosso/crackling;

PR3490 (d.f.: UB0418) nella versione peonie di colori assortiti (rosso/verde/blu);

PR3390 (d.f.: UB0417) nella versione peonia blu/crackling;

PR3390 (d.f.: UB0417) nella versione peonia rosso/crackling;

PR3390 (d.f.: UB0417) nella versione peonie di colori assortiti (rosso/verde/blu).

Con decreto ministeriale n. 559/C.10328-XV.J(1596) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 319-25 (d.f.: Martarello bomber)», che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo) - località Lago, intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1524-99A1502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione dei programmi di conversione e riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25412 del 7 dicembre 1998 è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1998 al 31 ottobre 1999, della ditta S.r.l. Mira Componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Con decreto ministeriale n. 25413 del 7 dicembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento.

Con decreto ministeriale n. 25454 del 18 dicembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 6 settembre 1999, della ditta S.p.a. Redwall Italia, sede in Pianoro (Bologna) e unità di Castel Maggiore (Bologna) e Pianoro (Bologna).

Con decreto ministeriale n. 25455 del 18 dicembre 1998 è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo, località Fascia D'Oro (Brescia).

Con decreto ministeriale n. 25458 del 18 dicembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta) e unità di Piana di Monte Verna (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 25462 del 18 dicembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1998 al 26 aprile 1999, della ditta S.p.a. Corte buona, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e unità di Contrada Cervinara - Paliano (Frosinone).

Con decreto ministeriale n. 25463 del 18 dicembre 1998 è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Palmera dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Bari.

99A1509

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25427 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria italiana alcool, con sede in Napoli e unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25428 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mira componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25429 del 9 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25430 del 9 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Briko, con sede in Nereto (Teramo) e unità in Nereto (Teramo), per un massimo di venticinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1998 al 7 febbraio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25431 del 9 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unità in Catania, per un massimo di quattordici dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1998 al 4 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1998, n. 25320.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25437 dell'11 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari) e unità in Bari, per un massimo di trecentodieci dipendenti, e Treviso per un massimo di due dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 1998 al 15 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 maggio 1999 al 15 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25438 dell'11 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità in Cavenago Brianza (Milano), Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Verona, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 39 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25439 dell'11 dicembre 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 12 maggio 1998 all'11 maggio 2000 della S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unità di Roma.

Con decreto ministeriale n. 25440 del 14 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di diciassette dipendenti, in cassa integrazione guadagni speciale (quattro prepensionabili), per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25441 del 14 dicembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni repubblicane, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di sei dipendenti, in cassa integrazione guadagni speciale, per il periodo dal 12 maggio 1998 all'11 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25446 del 16 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli e unità di Avellino, Latiano (Brindisi), Lecce, Modena, Monopoli (Bari), Noceto (Parma), Scafati (Salerno), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 6 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25447 del 16 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con decorrenza 28 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25448 del 16 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rein, con sede in Ascoli Piceno e unità in Brecciarolo (Ascoli Piceno), per un massimo di sedici dipendenti, Campolungo (Ascoli Piceno), per un massimo di ventuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1999 al 13 marzo 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 marzo 1999 al 13 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25449 del 16 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unità in Roma, per un massimo di diciannove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1998 all'8 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 gennaio 1999 all'8 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A1472

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 marzo 1999

Dollaro USA	1,0887
Yen giapponese	131,37
Dracma greca	322,15
Corona danese	7,4345
Corona svedese	8,9850
Sterlina	0,67640
Corona norvegese	8,6520
Corona ceca	37,583
Lira cipriota	0,57954
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,14
Zloty polacco	4,3210
Tallero sloveno	190,2429
Franco svizzero	1,5912
Dollaro canadese	1,6605
Dollaro australiano	1,7492
Dollaro neozelandese	2,0600
Rand sudafricano	6,7880

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1564

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto dell'associazione «Ricerce coronariche per la terapia e la prevenzione dell'infarto», in Roma

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1999 è stato modificato l'art. 7 dello statuto dell'associazione «Ricerche coronariche per la terapia e prevenzione dell'infarto», con sede in Roma.

99A1503

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 11 novembre 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi ai progetti Laurin e Nedlib del programma comunitario per le biblioteche, per l'anno 1998. (Deliberazione n. 119/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 46, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'allegato 1, l'allegato 2 deve intendersi annullato.

99A1520

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.